ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI SENZA FISSA DIMORA

Il registro delle persone senza fissa dimora è disciplinato dalla L. 1228/1954, art. 2 comma 3, e dalla delibera DGC-2019-1 del Comune di Genova e prevedono che “*la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. Il richiedente, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuto a fornire all’Ufficiale d’Anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio*” e della presenza sul territorio.

L’indirizzo *VIA ALLA CASA COMUNALE 1* territorialmente non esiste e pertanto gli iscritti non possono, di fatto, ricevere alcuna comunicazione postale.

Per ottenere l’iscrizione anagrafica, l’interessato deve presentare apposita domanda, corredata di un documento di identità valido per il cittadino italiano.

Se cittadino straniero extracomunitario non residente passaporto e permesso di soggiorno e codice fiscale.

Se cittadino straniero extracomunitario residente documento di identità e permesso di soggiorno e codice fiscale.

Inoltre devono essere in possesso dell’ attestazione della condizione di senza fissa dimora o di estremo disagio sociale e di assoluta precarietà abitativa rilasciata e sottoscritta dai Servizi Sociali Comunali o dalla ASL presso cui si è seguiti oppure dagli Enti e dalle Associazioni del Terzo settore e contestuale dichiarazione della fruizione dei servizi (mense, dormitori, centri di ascolto, ecc.).

Coloro che non sono in possesso dell’attestazione sopra descritta, devono presentare dichiarazione, che dimostri DOCUMENTALMENTE l’assenza di altra dimora e la sussistenza di elementi del loro legame e presenza sul territorio come:

- lavoro a Genova;  
- figli che frequentano la scuola a Genova;  
- famigliari residenti a Genova;  
- interessi economici o giudiziari a Genova;

- indirizzo di aggancio presso cui saltuariamente l’interessato si reca

In mancanza dei predetti presupposti/requisiti, **l’istanza è irricevibile**

Istruita l’istanza, l’ufficio procede ad apposite verifiche inerenti all’indirizzo di aggancio dichiarato.

Qualora l’esito dell’informativo:

* conferma l’effettiva dimora abituale del dichiarante nell’indirizzo di aggancio, si procede d’ufficio ad avviare un procedimento di iscrizione o cambio di abitazione;
* se non conferma la presenza sul territorio, l’ufficio procede al ripristino della posizione anagrafica precedente.